PROROGA FINO AL 31 DICEMBRE 1933 DELLE FACILITAZIONI FISCALI, ACCORDATE CON R. DECRETO-LEGGE 4 OTTOBRE 1928, N. 2382, PER LO ZUCCHERO E PER LO SPIRITO PRODOTTI NELLE COLONIE ITALIANE IMPORTATI NEL REGNO; ESTENSIONE, FINO ALLA DATA SUDDETTA, DEL RIMBORSO DEL SESTO DELLA SOPRATASSA DI CONFINE A 3000 ETTOLITRI DI SPIRITO ANNUI; ESENZIONE DELLO SPIRITO DI ORIGINE DELLE COLONIE ITALIANE DALL'OBBLIGO DI ESSERE PARZIALMENTE UTILIZZATO COME CARBURANTE

Art. 2

E' parimenti prorogato alla data suddetta il rimborso di un sesto della sopratassa di confine sullo spirito prodotto nelle Colonie italiane, di cui allo stesso Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2382, con estensione del beneficio fiscale al maggior contingente annuo stabilito dal R. decreto-legge 22 febbraio 1930, n. 148, per la importazione in franchigia di detto prodotto.

Versione in vigore dal 10 luglio 1930, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga fino al 31 dicembre 1933 delle facilitazioni fiscali, accordate con R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2382, per lo zucchero e per lo spirito prodotti nelle Colonie italiane importati nel Regno; estensione, fino alla data suddetta, del rimborso del sesto della sopratassa di confine a 3000 ettolitri di spirito annui; esenzione dello spirito di origine delle Colonie italiane dall'obbligo di essere parzialmente utilizzato come carburante
Estremi	Legge 26 maggio 1930, n. 801
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 1930

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-fino-al-31-dicembre-1933-delle-facilitazioni-fiscali/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

ettolitri di spirito annui; esenzione dello spirito di origine delle Colonie italiane dall'obbligo di essere parzialmente utilizzato come carburante · Art. 2